

L'assenza per malattia sospende la fruizione del periodo di congedo parentale?

Data: 22/12/2021

Area Tematica: Personale a.t.a.

Argomenti: [Personale/assenze:](#)
[malattia](#)

Keywords:

[#pbb](#) [#congedo](#) [#malattia](#) [#sospensione](#) [#lavoratrice](#) [#sospendere](#) [#fruizione](#) [#assenza](#) [#concedere](#) [#periodo](#)
[#sopravvenire](#)

Domanda

Un Assistente Amministrativo con contratto a tempo determinato fino al 30/6 ha chiesto un periodo di congedo parentale per un figlio minore di 8 anni per 4 mesi. Il congedo è stato concesso. Dopo 1 mese di fruizione del congedo parentale, l'AA chiede la sospensione dello stesso per motivi di salute e invia il proprio certificato medico. Si chiede di sapere se la malattia sospende il periodo di congedo parentale concesso.

Grazie

DSGA

Risposta

In merito al quesito posto si ritiene che la malattia sospenda il periodo di congedo parentale concesso.

L'INPS con la Circolare n. 8 del 17 gennaio 2003 ha previsto la sospensione del congedo parentale, a domanda dell'interessato, a fronte della sopravvenuta malattia.

Anche l'ARAN, con l'Orientamento RAL873 si è espresso negli stessi termini.

Riportiamo l'Orientamento citato.

"La fruizione di un periodo di congedo parentale può essere interrotta, a richiesta della lavoratrice, in caso di sua malattia?

Riteniamo ammissibile che, sulla base dell'art.22 del D.Lgs.n.151/2001, la lavoratrice possa interrompere la fruizione in atto del congedo parentale in caso di malattia. In tal senso si è espressamente pronunciato anche il Dipartimento per gli Affari Sociali.

A tal fine la lavoratrice chiederà la trasformazione del titolo dell'assenza, da congedo parentale in assenza per malattia, presentando la necessaria documentazione. In materia troverà applicazione la generale disciplina delle assenze per malattia di cui all'art.21 del CCNL del 6.7.1995 e successive modificazioni ed integrazioni.

Riteniamo, inoltre, che l'intervenuta interruzione della fruizione del congedo parentale, traducendosi di fatto in una forma di frazionamento dello stesso, comporti che, ai fini dell'ulteriore godimento, sia necessaria una nuova richiesta da parte dell'interessata, nel rispetto dei termini di preavviso stabiliti".

Il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, con Interpello n. 31/2009 del 20/3/09, ha considerato legittima la sospensione del congedo parentale nei casi in cui l'interessato chieda di poter fruire dei tre giorni di permesso retribuiti, ai sensi dell'art. 30 del CCNL del 16/10/08, a causa dell'insorgenza della malattia del figlio di età compresa tra i tre e gli otto anni, debitamente documentata ed integrante il requisito dei "gravi motivi".

Nell'Interpello si legge quanto segue " L'INPS con la circolare n. 8 del 17 gennaio 2003 prevede la sospensione del congedo parentale, a domanda dell'interessato, a fronte della sopravvenuta malattia del genitore. È stata, pertanto, riconosciuta la possibilità di mutare il titolo giustificativo dell'assenza dal servizio senza che a ciò osti la diversa natura giuridica del titolo stesso. L'ammissibilità della sospensione del congedo parentale appare peraltro legittimata da una lettura orientata dell'art 22, comma 6, del D.Lgs. n. 151/2001 (trattamento economico e normativo del congedo di maternità) cui l'art 34, comma 6, dello stesso D.Lgs. (trattamento economico e normativo del congedo parentale) fa rinvio, secondo cui le ferie e le assenze eventualmente spettanti alla lavoratrice ad altro titolo non vanno godute contemporaneamente ai periodi di congedo di maternità o di congedo parentale. Se ne deduce che i predetti congedi potranno essere sospesi da ferie o assenze ad altro titolo, stante la non contemporaneità del loro godimento".

I contenuti di questo sito sono riservati; non è ammessa la loro ulteriore comunicazione, diffusione o pubblicazione (a titolo esemplificativo e non esaustivo, la diffusione su altri siti internet o attraverso testate giornalistiche) se non dietro esplicita autorizzazione della Direzione.